



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 03-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio alle ore 21:15, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Avv. ROTONI MARCO	P	Favorevole	MINNETTI GIANFRANCO	P	Favorevole
POMPOZZI STEFANO	A		VITTURINI GIACOMO	A	
Bassetti Simone	P	Favorevole	MICONI GIULIO	P	Astenuto
DI BIAGIO ROBERTO	P	Favorevole	MORGANTI ANGELA	P	Astenuto
VIOZZI DANILO	P	Favorevole	CROCETTI FABIO	A	
BARTUCCI CHIARA	P	Favorevole			

Assegnati n.11 - in carica n. 11 - Presenti n. 8 - Assenti n. 3.

Risultano presenti ed assenti gli Assessori Esterni:

BELLEGGIA DANIELA	Assessore esterno	A
--------------------------	-------------------	---

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO GENERALE Signor CESETTI ALBERTO.

Assume la presidenza il Signor VIOZZI DANILO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Bassetti Simone

DI BIAGIO ROBERTO

MICONI GIULIO

Relaziona il Consigliere Minnetti Gianfranco.

Interviene il Consigliere Morganti Angela per proporre la possibile riduzione delle tariffe per la raccolta domestica visto che le famiglie, dato che risulta un comportamento virtuoso, favoriscono, rispetto alla raccolta industriale che è obiettivamente più complessa, una maggiore ottimizzazione del servizio.

Replica il Sindaco Marco Rotoni, rappresentando che si potrebbe questo nuovo metodo della raccolta differenziata consente di rilevare un effettivo risultato di raccolta differenziata che la famiglia o l'azienda può conseguire, quindi si potrebbe legare più che ad una riduzione di tariffa magari al raggiungimento di alcuni obiettivi di raccolta differenziata, prevedendo in una evoluzione per quei nuclei familiari che raggiungeranno delle ottime performance di raccolta differenziata e quindi ridurranno la loro quota di conferimento da portare in discarica un bonus di riconoscimento per la buona pratica conseguita, inoltre la raccolta differenziata automatizzata, riuscendo a calibrare il conferimento della singola famiglia, può consentire all'ente questo tipo di operazione anche premiante da questo punto di vista.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati, secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli otto (08) consiglieri presenti e sei (06) votanti, astenuti i Consiglieri Morganti Angela e Miconi Giulio, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- **il documento istruttorio**, allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **Di approvare** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 12 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato al presente documento istruttorio, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con la precisazione che:

a) le tariffe TARI per l'annualità 2019, sono state determinate avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 38, della legge 205/2017, utilizzando il metodo semplificato. Tale metodo di calcolo della tariffa prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa;

b) con l'utilizzo del metodo semplificato non vi è alcun obbligo di fare riferimento alle categorie previste dall'allegato al DPR n. 158/1999 ma è l'ente che provvede autonomamente individuando categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

- **Di dare atto** che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 30/09/2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI ivi indicate agli art. 24 e seguenti.

- **Di dare inoltre atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

- **Di stabilire** ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:

- **prima rata** **SETTEMBRE 2020;**

- **seconda rata** **NOVEMBRE 2020.**

- **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- **Di pubblicare** le aliquote TARI sul sito internet del Comune.

- **Di dare, infine, atto** che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 172, 1^ comma, lettera d) del Testo Unico n. 267/00, costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020 - 2022.

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, in quanto le tariffe della TARI devono essere approvato entro il termine del 31 marzo 2019, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli otto (08) consiglieri presenti e sei (06) votanti, astenuti i Consiglieri Morganti Angela e Miconi Giulio, accertati e proclamati dal Presidente;

il Consiglio Comunale, dichiara, il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 commi 639 e seguenti;
D.Lgs n. 504/1992;
Legge n. 68/2014;
Legge 23 giugno 2014, n. 89;
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

MOTIVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto

legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. »;*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019, che si intende richiamata integralmente;

Dato atto che per l'anno 2019 il Comune di Servigliano si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 1093, della legge 145/2018 e dalla ulteriore proroga disposta dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ed ha determinato le tariffe TARI per l'annualità 2019 svincolandosi dal metodo normalizzato ed utilizzando il metodo semplificato. Tale modalità di determinazione delle tariffe prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa. Utilizzando tale criterio non vi è alcun obbligo di fare riferimento alle categorie previste dall'allegato al DPR n. 158/1999;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 30 settembre 2014 e richiamati in particolare l'art. 14 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt. 24 e seg., i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Considerato che il comma 68, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 recita: *“Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”*;

Visto il "Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie" approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 31 marzo 1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale è stato differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

- PRESO ATTO che occorre provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI per l'anno 2020 come segue:

- **prima rata SETTEMBRE 2020;**
- **seconda rata NOVEMBRE 2020;**

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Sulla base di quanto prima esposto

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

1) Il documento istruttorio, allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 12 del 18/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato al presente documento istruttorio, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con la precisazione che

a) le tariffe TARI per l'annualità 2019, sono state determinate avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 38, della legge 205/2017, utilizzando il metodo semplificato. Tale metodo di calcolo della tariffa prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa.

b) Con l'utilizzo del metodo semplificato non vi è alcun obbligo di fare riferimento alle categorie previste dall'allegato al DPR n. 158/1999 ma è l'ente che provvede autonomamente individuando categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

3) Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 30/09/2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI ivi indicate agli art. 24 e seguenti.

4) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

5) Di stabilire ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:

- prima rata SETTEMBRE 2020;

- seconda rata NOVEMBRE 2020.

6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7) Di pubblicare le aliquote TARI sul sito internet del Comune.

8) Di dare, infine, atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 172, 1° comma, lettera d) del Testo Unico n. 267/00, costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020 - 2022.

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA



Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA



Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to VIOZZI DANILO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 25-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 25-07-20

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CESETTI ALBERTO

– È divenuta esecutiva il giorno 03-07-20:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 04-07-20

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 25-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
CESETTI ALBERTO
